



Provincia di Como

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE N. 426 / 2018

OGGETTO: SO.GE.IM.E. SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ROVELLASCA, VIA PARINI N.4/B E IMPIANTO IN COMUNE DI ROVELLASCA, VIA PARINI N.6. ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER LA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/06 E S.M.I..

VISTI:

- Le Decisioni n° 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n° 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n° 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n° 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente;
- la Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.p.r. 915/82;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002;
- la D.G.R. 19461 del 19 novembre 2004;
- la D.G.R. 3596 del 6 giugno 2012;
- la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;

- la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i.;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima legge;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO il P.D. n. 158 del 10/03/2017 e s.m.i. di esito dell'istruttoria tecnica per la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto del gestore SO.GE.IM.E. S.r.l., nonché l'atto di recepimento del medesimo prot. n. 2572 del 11/04/2017 del SUAP di Lomazzo, e successive modifiche;

PRESO ATTO che il SUAP del Comune di Lomazzo, con nota prot.5303 del 27/07/2018, ha trasmesso comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale presentata da SO.GE.IM.E. S.r.l. per l'impianto sito in comune di Rovellasca;

VALUTATA la documentazione integrativa trasmessa da SO.GE.IM.E. S.r.l. pervenuta con nota SUAP prot. 35065 del 19/09/2018, in riscontro alle richieste formulate da questo Settore con nota prot.31763 del 21/08/2018;

PRESO ATTO della nota n. 34098 del 11/09/2018 del Settore Territorio della Provincia di Como in cui "si comunica, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.p.r. 31/2017, che gli interventi in questione sono esentati dall'obbligo di acquisizione preventiva di autorizzazione paesaggistica, come previsto ai punti A12 e A15 dell'allegato A del sopracitato decreto";

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici provinciali, precisando che:

- le modifiche richieste dal Gestore sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art.5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
- la descrizione delle modifiche non sostanziali all'autorizzazione integrata ambientale è riportata nell'allegato A, approvato con il presente atto;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico sopra richiamato;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, così come la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, qualora non esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nell'allegato tecnico al P.D. n. 158 del 10/03/2017 e s.m.i., recepito dal SUAP di Lomazzo con proprio atto prot. n. 2572 del 11/04/2017;

RITENUTO altresì di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima istruttoria al SUAP di Lomazzo, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC sito a Rovellasca, via Parini n.6, gestito da SO.GE.IM.E. srl;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n.158 del 10/03/2017 e s.m.i. di esito dell'istruttoria tecnica per la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, recepito nell'atto del SUAP di Lomazzo prot. n. 2572 del 11/04/2017, ad eccezione di quelle espressamente variate con il presente atto;
3. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e in ogni caso entro 10 anni dall'ultimo rinnovo o riesame effettuato sull'intera installazione;
4. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

DISPONE

- la notifica del presente atto al SUAP di Lomazzo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
- la messa a disposizione del pubblico del presente atto presso i competenti uffici provinciali e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione provinciale.

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 20/09/2018

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
BINAGHI FRANCO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Allegato A all'esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al provvedimento del SUAP di Lomazzo prot. n. 2572 del 11/04/2017 e s.m.i.

Ditta: SO.GE.IM.E. srl
Sede legale: Comune di Rovellasca, via Parini n. 4/b
Ubicazione impianto: Comune di Rovellasca, via Parini n. 6

1. Descrizione della variante non sostanziale.

La variante non sostanziale riguarda l'ampliamento dell'area adibita a deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, con posizionamento di un ulteriore cassone per lo stoccaggio del CER 19 08 12 di fianco alla tettoia esistente. Il cassone, chiuso e a tenuta, sarà posizionato su pavimentazione impermeabilizzata delimitata da una canaletta convogliata alla rete di raccolta di eventuali sversamenti ove confluisce anche la canaletta esistente dedicata alla tettoia.

2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n. 158/2017 del 10/03/2017.

L'allegato tecnico al P.D. n. 158/2017 del 10/03/2017 di esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale viene modificato nelle parti di seguito riportate.

2.1 La prima riga della tabella al paragrafo C.5 "Produzione rifiuti" è modificata come segue:

PRODUZIONE DI RIFIUTI			
Codice CER e descrizione	Origine	Quantità prodotta nel 2014 (t/anno)	Modalità deposito
19 08 12 Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	Fanghi derivanti dal trattamento biologico	1.219	Due cassoni

Tabella C5 – Deposito temporaneo

2.2 Il capoverso relativo alla descrizione della produzione dei fanghi biologici al paragrafo C.5 "Produzione rifiuti" è modificato come segue:

- Dai processi di depurazione biologica viene prodotto un fango biologico che in parte viene ricircolato e in parte (fango di supero) disidratato per poi essere successivamente smaltito come rifiuto. Il fango di supero prelevato dalle vasche di depurazione acque viene inviato alla centrifuga posta all'interno di locale chiuso. Per massimizzare la disidratazione il fango viene addizionato con una soluzione di polielettrolita. Il materiale in uscita dalla disidratazione, che ha una percentuale di solido maggiore del 25%, viene raccolto in due cassoni inviati allo smaltitore non appena pieni.

2.3 Prescrizioni:

I cassoni per lo stoccaggio del CER 19 08 12 dovranno essere mantenuti chiusi.



3. Riferimenti planimetrici

TITOLO	SIGLA	DATA	AGGIORNAMENTO
Area deposito temporaneo rifiuti – stralcio della planimetria generale	Sog_MNS_Tav.DT_sett_2018	Sett.2018	-